COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGGI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2890) 381

PRESIDENTE . . . 381, 382, 383, 384, 385, 386
ALDROVANDI 382, 384, 385
ANSELMI TINA, *Relatore* 381, 383, 385
BOFFARDI INES 383
CAMBA 383
GRAMEGNA 383, 386
PAZZAGLIA 382
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 383, 384, 385, 386

Votazione segreta:

PRESIDENTE 386

La seduta comincia alle 10,25.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (2890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Valsecchi Pasquale, Salari, Corrias Efisio, Berthet e Deriu: Norme a favore dei centralinisti ciechi, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Comunico ai colleghi che sul provvedimento in esame si sono espresse favorevolmente la I e la V Commissione.

Pregherei la onorevole Tina Anselmi di sostituirsi al relatore, onorevole Pavone, il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La onorevole Tina Anselmi ha quindi facoltà di svolgere la relazione.

ANSELMI TINA, *Relatore*. La proposta di legge n. 2890 giunge a coronamento di un'attività legislativa tendente a garantire ai centralinisti ciechi un collocamento non marginale nel mondo del lavoro, offrendo loro contemporaneamente la certezza di un'occupazione dignitosa.

Il provvedimento intende perfezionare le norme già esistenti in materia specialmente

in merito a tre ordini di problemi. Innanzitutto, nella sua prima parte, esso si propone di realizzare un'accelerazione dei tempi e dei modi in cui i ciechi vengono iscritti nel relativo albo professionale. In particolare, per i non vedenti che abbiano frequentato i corsi per disoccupati istituiti dal Ministero del lavoro in base alla legge n. 264 del 1949, (corsi di breve durata ed affidati a personale non sufficientemente qualificato) è prevista una prova tecnica di abilitazione alla professione; mentre i ciechi che abbiano frequentato corsi professionali, svolti da scuole statali o autorizzate, di durata maggiore dei primi ed abilitanti all'espletamento dell'attività di centralinista, ottengono automaticamente l'iscrizione all'albo.

La seconda parte della proposta di legge intende perfezionare e perequare il trattamento economico-giuridico riservato a questa particolare categoria di lavoratori dalle pubbliche amministrazioni dagli enti pubblici e dalle aziende statali e private.

La terza parte della proposta di legge riguarda invece l'estensione alla categoria dei centralinisti ciechi di una particolare indennità di mansione, soprattutto in determinate situazioni di lavoro, e di una particolare indennità, l'indennità di cuffia, di cui già usufruiscono i centralinisti vedenti.

Questo provvedimento, al Senato, è stato approvato senza difficoltà e ad esso favorevole si è dichiarata l'associazione che tutela gli interessi di questa categoria di cittadini. Per cui io, esprimendo il mio giudizio positivo, invito i colleghi ad approvare con sollecitudine il testo all'esame, tenendo presenti anche i risultati positivi prodotti dalla legislazione precedente in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALDROVANDI. La proposta di legge che oggi ci accingiamo ad esaminare riveste una particolare importanza sia per il tempo che è intercorso dalla sua presentazione ad oggi, sia per le attese della categoria interessata (si calcola che siano circa settemila i ciechi che possono rientrare nella normativa del provvedimento).

Non possiamo però dichiararci sodisfatti della formulazione proveniente dal Senato, in quanto, pur avendo l'intenzione di tutelare la categoria interessata, la proposta di legge non va fino in fondo, fino cioè a garantire un pieno inserimento nelle varie aziende, non soltanto pubbliche, dei minorati della vista; e non adotta neppure un criterio, relativo all'età massima per questo inserimento, che possa veramente considerarsi adeguato alle effettive esigenze.

Non ci nascondiamo, inoltre, che la crescente automazione dei centralini telefonici non costituisce una buona premessa per la legge che andiamo ad approvare, perché si può ritenere che questa innovazione porti ad una sensibile riduzione del personale impiegato a questo scopo.

Per ovviare a questa serie di inconvenienti intendo presentare alcuni emendamenti migliorativi del testo approvato dal Senato, al fine di garantire un'occupazione a questa categoria di lavoratori che ha dimostrato sovente di essere superiore alle altre nello svolgimento della particolare attività di centralinista.

La onorevole Tina Anselmi ci riferisce che l'associazione interessata è favorevole alla proposta di legge così come ci perviene dal Senato: io mi permetterei di contraddirla, perché anche noi abbiamo ricevuto un promemoria a questo riguardo e ci risulta che anche l'associazione è preoccupata dall'inserimento dei centralini automatici, della non sufficiente garanzia di assunzione e del non sodisfacente aumento dell'occupazione.

Quindi, noi presenteremo degli emendamenti tendenti ad elevare a cinquantacinque anni l'età di assunzione per la categoria, e a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge all'esame, poiché riteniamo che la commissione istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, conservi ancora tutta la sua validità; ed a garantire l'assunzione di un centralinista cieco presso gli uffici o stabilimenti dotati di un centralino con almeno dieci linee urbane. Quest'ultima disposizione, in particolare, è diretta ad evitare che presso alcune aziende i datori di lavoro – allo scopo di recuperare un loro dipendente divenuto inabile all'espletamento di altre funzioni – lo impieghino presso il centralino, sottraendo così alla categoria dei centralinisti ciechi delle possibilità di lavoro.

PAZZAGLIA. Noi riteniamo opportuno - di fronte al carattere di urgenza che la proposta di legge riveste e di fronte alle concrete prospettive che essa offre circa un miglioramento della normativa relativa all'iscrizione nell'albo professionale di questi lavoratori minorati – approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato – il quale ha migliorato la proposta di legge originaria –, ri-

nunziando quindi a presentare degli emendamenti, in quanto ritardando l'*iter* legislativo della proposta di legge correremmo il rischio di vanificare quanto di positivo essa prevede.

BOFFARDI INES. Condivido le considerazioni di ordine pratico svolte dal collega Pazzaglia. Effettivamente, in alcuni punti la proposta di legge potrebbe essere ampliata e completata: ma considerando che essa attende di essere approvata da circa due anni, e considerando che l'associazione preposta alla tutela degli interessi dei centralinisti ciechi ha dichiarato di essere favorevole al testo licenziato dal Senato, io invito i colleghi ad approvare questo testo, rinunziando alla presentazione di emendamenti che, se accolti, ritarderebbero notevolmente l'entrata in vigore di una legge tanto attesa.

CAMBA. Non c'è dubbio che i problemi connessi con l'avviamento al lavoro dei minorati fisici e psichici debbano essere affrontati globalmente; ma, intanto, con l'approvazione sollecita della proposta di legge viene compiuto un passo in avanti, in attesa di riprendere in esame ed avviare a concreta e definitiva soluzione il delicato problema.

GRAMEGNA. Desidero ricordare ai colleghi che alcuni provvedimenti legislativi, approvati da un ramo del Parlamento in un determinato testo, trasmessi all'altra Camera e da questa modificati, sono stati definitivamente approvati nel giro di pochi giorni o addirittura di poche ore.

Il problema consiste non tanto nel pericolo di una perdita di tempo quanto nella volontà politica di arrivare ad un effettivo miglioramento. Non credo pertanto che, se questa volontà esiste effettivamente, si possa avere un notevole ritardo nell'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Adrovandi, in merito agli emendamenti e alle valutazioni da lui fatte, che – a proposito dell'età massima – il limite di età di cinquant'anni non sembra costituire un serio impedimento all'inserimento della categoria dei minorati della vista nell'attività di centralinisti. Mi sembra difficile, cioè, che vi siano numerosi casi, al di sopra di questo limite, che rimangano scoperti; tanto più che coloro che si trovano in questa condizione difficilmente potrebbero seguire il corso prescritto.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, relative alla proporzione tra numero di centralinisti e numero di linee urbane confluenti a uno stesso centralino, vorrei rilevare che, poiché trattasi di un dato tecnico, suscettibile di futuri mutamenti, non ritengo opportuno fissarne legislativamente i caratteri, potendosi configurare in futuro una limitazione in quello che oggi può apparire come una facilitazione.

Alla luce di queste considerazioni, non ritengo sia opportuno modificare la proposta di legge, e invito la Commissione ad approvarla subito.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur riconoscendo che l'onorevole Aldrovandi ha presentato i suoi emendamenti con l'intenzione di migliorare il testo approvato dal Senato, ritengo che essi comportino modifiche di scarsa portata.

Il limite di cinquant'anni per l'assunzione di centralinisti ciechi sembra sufficiente a garantire un'occupazione a coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla proposta di legge, considerando inoltre che si tratta di un limite assai elevato rispetto alla normale assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Il miglioramento auspicato risulterebbe pertanto fittizio, in quanto il lavoratore che diventa cieco dopo il compimento del cinquantesimo anno di età difficilmente riesce ad inserirsi in una nuova occupazione, che comporta oltretutto un corso professionale da seguire, ammesso poi che già non fruisca di una pensione di invalidità relativa al suo stato.

Ritengo pertanto che il problema non dovrebbe riguardare che una piccola parte della generalità dei casi.

Per quanto riguarda l'assunzione di un secondo minorato della vista nei centralini con oltre dieci linee urbane, preferirei che questa facoltà fosse lasciata alla libera decisione dell'ente interessato, che può valutare meglio le effettive capacità del minorato a sopportare un certo numero di linee telefoniche. Non sarei in grado comunque di dire se l'emendamento considerato risponda effettivamente agli interessi della categoria e se possa essere effettivamente applicato.

In rapporto a ciò dovrebbe essere, semmai, richiamata l'attenzione del Governo, il quale, fra l'altro, in questo caso è in grado di im-

partire o richiamare disposizioni atte a tutelare il centralinista cieco da incombenze eccessive.

Fra l'altro il Governo è sodisfatto del modo col quale è stata emendata e approvata, col suo concorso, la proposta di legge al Senato e pertanto non è favorevole ad un ulteriore mutamento delle sue posizioni.

Quanto all'articolo 1, di cui si chiede la soppressione, devo dire che noi ritenevamo che proprio questo articolo contenesse lo strumento più agile per facilitare l'inserimento nell'attività produttiva dei centralinisti, attraverso l'iscrizione nell'albo professionale. Non possiamo pertanto umiliare tutti coloro che, faticosamente, sono riusciti ad ottenere l'abilitazione alla funzione di centralinista.

Quindi, io credo che sarebbe più opportuno da parte della Commissione, anziché procedere all'abrogazione di questo articolo, presentare un ordine del giorno che in questo caso assumerebbe un significato altissimo di richiamo alla pubblica amministrazione affinché non si verifichi, per i centralinisti ciechi, ciò si verifica invece per gli invalidi civili in occasione delle assunzioni. Noi tutti ci rendiamo conto della portata di questo problema nei confronti di un diritto che non è rispettato proprio dalla pubblica amministrazione: per cui, io ritengo che un richiamo in tal senso potrebbe essere accolto con sodisfazione anche da coloro che attendono l'approvazione della proposta di legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, do lettura di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Vincenzo Mancini, Ines Boffardi, Lobianco, Allocca, Tina Anselmi, Aldrovandi, Alini e Camba:

« La Commissione Lavoro,

nell'approvare la proposta di legge n. 2890 concernente norme a favore dei centralinisti ciechi,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune ed immediate iniziative perché divenga effettivo ed operante l'obbligo dell'assunzione di centralinisti ciechi da parte soprattutto delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende statali, emanando al riguardo disposizioni tendenti a realizzare il maggior numero di posti di lavoro o riducendo il carico di lavoro cui attualmente sono addetti gli occupati, o proporzionando il numero degli occupati agli impianti, anche in relazione alle suddette esigenze ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai fini della iscrizione all'Albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594.

I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'Albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;

c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente è totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.

Gli onorevoli Aldrovandi ed Alini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere interamente l'articolo 1.

I presentatori insistono per la votazione dell'emendamento oppure, in seguito alla presentazione dell'ordine del giorno ed all'invito rivolto dai vari gruppi di accelerare al massimo l'*iter* del provvedimento, sono disposti a ritirarlo?

ALDROVANDI. In seguito alle assicurazioni fornite dal sottosegretario, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dei successivi quattro articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.

Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

(*È approvato*).

ART. 3.

I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.

(*È approvato*).

ART. 4.

A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

Al maggior onere a carico dello Stato per l'anno finanziario 1971, derivante dalla presente legge e valutato in lire 30 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio dello Stato ed ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Aldrovandi, Gramegna ed Alini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo 5-bis:

« A modifica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età ».

I presentatori insistono per la votazione?

ALDROVANDI. Sì, signor Presidente.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento in quanto non capisco come una persona che diventi cieca ad esempio a cinquant'anni possa affinare quelle facoltà, che, al contrario, sono molto sviluppate in una persona che perda la vista in età molto giovane o ne nasca priva.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Mi associo al giudizio negativo espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-*bis*, cui hanno dato parere contrario il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Aldrovandi e Pellizzari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo 5-ter:

« Ferme restando le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 5

marzo 1965, n. 155, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino con almeno dieci linee urbane un secondo privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi pare che questo articolo aggiuntivo sia di difficile applicazione per motivi tecnici: inoltre, essendo stato presentato ed accettato un ordine del giorno che riflette quello che è lo spirito informatore dell'articolo stesso, ritengo che l'articolo aggiuntivo potrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'articolo aggiuntivo?

GRAMEGNA. No, signor Presidente: ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo sulla base dell'impegno assunto dal Governo con l'accettazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

GRAMEGNA. Signor Presidente, desidero intervenire per annunciare il voto favorevole del gruppo comunista: tengo comunque a precisare che i nostri emendamenti avevano lo scopo di migliorare il provvedimento che, così come risulta formulato, non ci sodisfa completamente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2890):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Bruni, Camba, Caponi, Ferioli, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Nucci, Pajetta Giuliano, Pazzaglia, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Pucci di Barsento, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Tognoni.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO